DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2017, n. 0168/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese.[1]

Modifiche approvate da:

DPReg. 8/4/2022, n. 045/Pres. (B.U.R. 20/4/2022, n. 16).
DPReg. 11/1/2024, n. 02/Pres. (B.U.R. 24/1/2024, n. 4).

Art. 1 Oggetto
Art. 2 Interventi finanziabili
Art. 3 Regimi d'aiuto
Art. 4 Beneficiari e requisiti
Art. 5 Sicurezza sul lavoro
Art. 6 Presentazione della domanda
Art. 7 Istruttoria delle domande
Art. 8 Spese ammissibili
Art. 9 Importo del contributo
Art. 10 Concessione del contributo
Art. 11 Erogazione del contributo
Art. 12 Rendicontazione
Art. 12 bis Revoca
Art. 13 Controlli
Art. 14 Cumulo
Art. 15 Modulistica
Art. 16 Norme transitorie
Art. 17 Rinvio
Art. 18 Rinvio dinamico
Art. 19 Entrata in vigore

[1] Titolo sostituito da art. 1, c. 1, DPReg. 8/4/2022, n. 045/Pres. (B.U.R. 20/4/2022, n. 16).

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento definisce i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità di presentazione della domanda, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016 n.25 (Legge di stabilità 2017), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 2
(*Interventi finanziabili)*

1. Sono finanziabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici, sede legale o sede di unità locali dell'impresa richiedente il contributo, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale, situati sul territorio regionale.[2]

1 bis. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore, le sedi di cui al comma 1 risultano attive nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio fino alla fase di rendicontazione ed erogazione del contributo.[3]

1 ter. Non sono finanziabili gli interventi aventi ad oggetto il solo smaltimento dell'amianto non in opera.[4]

Art. 3
(Regimi d'aiuto)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352) o, in relazione al settore di attività dell'impresa, in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352) e in applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2014, n. L 190).

---

[2] Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPReg. 8/4/2022, n. 045/Pres. (B.U.R. 20/4/2022, n. 16).
[3] Comma aggiunto da art. 1, c. 1, lett. a), DPReg. 11/1/2024, n. 02/Pres. (B.U.R. 24/1/2024, n. 4). La modifica si applica anche ai contributi già concessi alla data di entrata in vigore del DPReg. 02/2024.
[4] Comma aggiunto da art. 1, c. 1, lett. b), DPReg. 11/1/2024, n. 02/Pres. (B.U.R. 24/1/2024, n. 4).

Art. 4
(Beneficiari e requisiti)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento:

a) le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti definiti dall'Allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato) pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187;

b) le grandi imprese.

1 bis. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore, le imprese di cui al comma 1 sono iscritte al Registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio e risultano attive fino alla fase di rendicontazione ed erogazione del contributo.[5]

2. Non possono beneficiare dei contributi:

a) le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelle sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

b) le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

c) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

d) le aziende che gestiscono servizi pubblici locali;

d bis) gli enti pubblici economici e le altre imprese pubbliche.[6]

Art. 5
(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei

---

[5] Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 11/1/2024, n. 02/Pres. (B.U.R. 24/1/2024, n. 4). La modifica si applica anche ai contributi già concessi alla data di entrata in vigore del DPReg. 02/2024.

[6] Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 11/1/2024, n. 02/Pres. (B.U.R. 24/1/2024, n. 4).

mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata alla domanda di contributo e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 18/2003, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 6
(Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, a pena d'inammissibilità, dall'1 al 28 febbraio di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione.

2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa richiedente o da altro soggetto autorizzato, a pena di inammissibilità[7] è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare con indicazione della quantità di materiale da rimuovere completa del cronoprogramma di esecuzione dell'intervento;
b) preventivo dettagliato di spesa, redatto con riferimento alle voci ammissibili a contributo di cui all'articolo 8;
c) due fotografie dell'immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) attestante:
    1) sede legale o unità locale, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale,[8] presso la quale si realizza l'intervento;
    2) proprietà dell'edificio oggetto dell'intervento;
    3) il possesso dei requisiti di micro-piccola-media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014/UE;
    4) l'inesistenza di procedure di liquidazione o concorsuali in corso;
    5) il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;

[7] Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPReg. 11/1/2024, n. 02/Pres. (B.U.R. 24/1/2024, n. 4).
[8] Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPReg. 8/4/2022, n. 045/Pres. (B.U.R. 20/4/2022, n. 16).

6) non avere l'impresa richiedente riportato le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 231/2001;
7) l'autonomia dell'impresa richiedente il contributo e l'insussistenza di rapporti di associazione o collegamento con altre imprese oppure l'indicazione di tali rapporti;
8) l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento per il quale si chiede il contributo oppure la sussistenza di ulteriori contributi pubblici con specificazione del relativo importo;
9) di non aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "de minimis" oppure di aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "de minimis" con l'indicazione dell'importo;

e) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda ove la domanda o le dichiarazioni sostitutive allegate non siano sottoscritte con firma digitale[9];

e bis) dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda, nel caso in cui l'immobile interessato non sia in proprietà dell'impresa richiedente. Alla dichiarazione è allegata copia della carta d'identità del sottoscrittore, salvo che la stessa non sia sottoscritta con firma digitale.[10]

2 bis. È ammesso l'inoltro della domanda da parte di un terzo delegato dal beneficiario. La delega, redatta su modello presente nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione, è sottoscritta dal delegante ed è corredata da copia di un suo documento di identità se non firmata digitalmente, nonché dal documento di identità del delegato.[11]

3. Il richiedente presenta distinte domande per la sede legale nonché per ciascuna unità locale, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale, oggetto di intervento. Nel caso in cui nella medesima sede o unità locale, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale, sia necessario rimuovere e smaltire sia amianto compatto che friabile, sono presentate due distinte domande.[12]

Art. 7
(Istruttoria delle domande)

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine, a pena di decadenza, non superiore a quindici giorni.

---

[9] Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. b), DPReg. 11/1/2024, n. 02/Pres. (B.U.R. 24/1/2024, n. 4).
[10] Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. c), DPReg. 11/1/2024, n. 02/Pres. (B.U.R. 24/1/2024, n. 4).
[11] Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. d), DPReg. 11/1/2024, n. 02/Pres. (B.U.R. 24/1/2024, n. 4).
[12] Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. b), DPReg. 8/4/2022, n. 045/Pres. (B.U.R. 20/4/2022, n. 16).

Art. 8
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo, al netto dell'I.V.A., esclusivamente:

a) le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;
b) le spese relative ad analisi di laboratorio;
c) le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. La presentazione del Piano di lavoro di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), all' azienda sanitaria competente per territorio, in data anteriore alla presentazione della domanda di contributo, comporta esclusivamente la non ammissibilità della relativa spesa.[13]

3. Sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l'importo massimo di 500,00 euro.

4. Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.

5. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non sono ammissibili le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo.

Art. 9
(Importo del contributo)

1. Il contributo è concesso, nei limiti posti dal regime d'aiuto, nella seguente misura:

a) per le micro-imprese, 50 percento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 15.000,00 euro;
b) per le piccole e medie imprese, 40 percento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 30.000,00 euro;

---

[13] Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPReg. 11/1/2024, n. 02/Pres. (B.U.R. 24/1/2024, n. 4). La modifica si applica anche ai contributi già concessi alla data di entrata in vigore del DPReg. 02/2024.

c) per le grandi imprese, 30 percento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 40.000,00 euro.

Art. 10
(Graduatoria e concessione del contributo)

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 comma 2 della legge regionale 7/2000 nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.

2. La graduatoria delle domande di contributo è formata secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione centrale competente in materia di ambiente. E' in ogni caso data priorità alle domande aventi ad oggetto la rimozione e lo smaltimento di amianto friabile.

3. Il provvedimento con il quale è approvata la graduatoria nonché l'elenco delle domande non ammissibili a contributo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale.

4. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 8 e 9, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b).

5. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.

6. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziate, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo.

Art. 11
(Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato a fronte della presentazione della documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 12, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione medesima.

Art. 12

(Rendicontazione)[14]

1. Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, entro ventiquattro mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, è tenuto a presentare la seguente documentazione giustificativa della spesa:

a) fatture intestate al beneficiario, contenenti l'indicazione dell'immobile oggetto dell'intervento e l'indicazione dettagliata delle spese per voci di costo nonché[15] corredate dai documenti attestanti l'avvenuto pagamento;
b) n. 2 fotografie attestanti lo stato dell'immobile dopo l'intervento;
c) copia del Piano di lavoro e documentazione attestante l'avvenuto invio all'azienda sanitaria territorialmente competente;
d) attestato di convalida del piano di lavoro, generato dall'applicativo Medicina del Lavoro Amianto (Me.L.Am.) con indicazione dell'ID – Unità ove presente.[16]

2. In luogo della documentazione di cui alla lettera a), comma 1, la rendicontazione della spesa può essere assolta con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, presentando altresì i documenti giustificativi della spesa relativa all'attività di certificazione.

3. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato [17] su richiesta motivata del beneficiario presentata, a pena d'inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo. La richiesta di proroga è sottoscritta dal legale rappresentante e inoltrata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata. Alla richiesta è allegata copia della carta d'identità del sottoscrittore, salvo che la stessa non sia sottoscritta digitalmente. In ogni caso, il termine non può essere prorogato per un periodo complessivamente superiore a ventiquattro mesi. A tal fine si tiene conto anche della durata delle eventuali proroghe già concesse.[18]

4. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

Art. 12 bis
(Revoca)[19]

---

[14] Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, c. 2, DPReg. 11/1/2024, n. 02/Pres. (B.U.R. 24/1/2024, n. 4), i contributi già concessi alla data di entrata in vigore del medesimo DPReg. 02/2024 sono rendicontati con la documentazione di cui all'articolo 12, comma 1, nel testo vigente al tempo della concessione del contributo e secondo quanto stabilito nel relativo decreto.
[15] Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 11/1/2024, n. 02/Pres. (B.U.R. 24/1/2024, n. 4).
[16] Lettera sostituita da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 11/1/2024, n. 02/Pres. (B.U.R. 24/1/2024, n. 4).
[17] Parole soppresse da art. 4, c. 1, DPReg. 8/4/2022, n. 045/Pres. (B.U.R. 20/4/2022, n. 16). La modifica si applica anche ai contributi già concessi alla data di entrata in vigore del DPReg. 45/2022.
[18] Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. c), DPReg. 11/1/2024, n. 02/Pres. (B.U.R. 24/1/2024, n. 4). La modifica si applica anche ai contributi già concessi alla data di entrata in vigore del DPReg. 02/2024.
[19] Articolo aggiunto da art. 6, c. 1, DPReg. 11/1/2024, n. 02/Pres. (B.U.R. 24/1/2024, n. 4). La modifica si applica anche ai contributi già concessi alla data di entrata in vigore del DPReg. 02/2024.

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato in particolare a seguito di:

a) rinuncia del beneficiario;
b) mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione entro il termine di cui all'articolo 12;
c) inizio dell'intervento prima della presentazione della domanda;
d) falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
e) difformità sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
f) mancata regolarizzazione od integrazione della rendicontazione entro il termine assegnato;
g) mancanza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4 del regolamento.

Art. 13
(Controlli)

1. Il Servizio competente può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco nel corso della realizzazione dell'intervento, sia attraverso verifiche documentali.

Art. 14
(Cumulo)

1. Il contributo previsto dal presente regolamento è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi finalità analoghe nei limiti dell'importo dell'intervento.

Art. 15
(Modulistica)

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A si provvede con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.

Art. 16
(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 18
(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 6, comma 1)

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI AMIANTO DA EDIFICI DI PROPRIETA' DI IMPRESE

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
PEC ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: domanda di concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento di amianto da edifici di proprietà di imprese

Il/La sottoscritto/a _____nato/a a_____in data_____
C.F._____residente in_____via_____n.___
tel._____e-mail_____ domiciliato per la carica in _____,via_____in qualità di_____dell'impresa_____ *(indicare ditta /ragione sociale/denominazione sociale e forma giuridica)* CF_____/partita IVA_____ con sede legale in _____, via_____iscritta nel registro delle imprese di._____

CHIEDE

la concessione del contributo previsto all'articolo 4, comma 30 della L.R. 25/2016 e successivo regolamento per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dagli edifici di proprietà di imprese di tipo:

☐ amianto friabile

☐ amianto compatto

INDICA

- il seguente referente dell' intervento _____tel_____mail_____
- il seguente indirizzo pec presso il quale effettuare le comunicazioni inerenti la presente domanda_____
- le seguenti modalità di pagamento:

	MODALITÀ DI PAGAMENTO	
Al fine di poter procedere all'incasso degli eventuali pagamenti che verranno effettuati da codesta Amministrazione regionale, rivolge istanza affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità		
☐ Conto corrente bancario		☐ Conto corrente postale
Intestato a: Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto proponente		
Istituto di credito:	Filiale di:	Indirizzo:
IBAN:		

D I C H I A R A altresì:

1. di esonerare l'amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesattezze contenute nella presente istanza o per effetto della mancata comunicazione di eventuali variazioni successive;

2. di esonerare l'amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione, da parte del richiedente, del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento in oggetto oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi postali o telematici o, comunque, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

ALLEGA

a) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare, con l'indicazione della quantità di materiale da rimuovere, completa del cronoprogramma di esecuzione dell'intervento;
b) preventivo dettagliato di spesa, redatto con riferimento alle voci ammissibili a contributo di cui all'articolo 8 del regolamento[1], per un totale di euro_____ (IVA esclusa);
c) due fotografie dell'immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto;
d) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), attestante:

1) sede legale o unità operativa presso la quale si realizza l'intervento;
2) proprietà dell'edificio oggetto di intervento;
3) il possesso dei requisiti di micro-piccola-media impresa ai sensi dell'Allegato I del regolamento (CE) n. 651/2014/UE;
4) l'inesistenza di procedure di liquidazione o concorsuali in corso;
5) il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;
6) non aver l'impresa richiedente riportato le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2 al decreto legislativo 231/2001;
7) l'autonomia dell'impresa richiedente il contributo e l'insussistenza di rapporti di associazione o collegamento con altre imprese oppure l'indicazione di tali rapporti;
8) l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento per il quale si chiede il contributo oppure la sussistenza di ulteriori contributi pubblici con specificazione del relativo importo;
9) di non aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "de minimis" oppure di aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "de minimis" con l'indicazione dell'importo;
10) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.

_____

(luogo e data) (timbro e *firma)*

i sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con la presente domanda e la relativa documentazione saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente regolamento e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è la Regione

1 Non sono ammessi preventivi a corpo.

Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale competente in materia di ambiente mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione generale della Presidenza della Regione la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.